

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Commercialisti - Revisori**

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Isabella Smussi

## **Consulenti del lavoro**

Silvia Margini

## **Avvocati**

Luigi Lupinacci  
Elena De Nard  
Luisa Cirelli

## **Circolare SNA n° 5/2013**

### **“Elenchi clienti/Fornitori 2012 (SPESOMETRO)”**

**SCADENZA INVIO TELEMATICO 12 novembre 2013**

Con l’emanazione di un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione clienti-fornitori (c.d. Spesometro).

Sono obbligati alla comunicazione prevista dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. **Spesometro**), **tutti i soggetti titolari di partita IVA** che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

### **Soggetti esclusi**

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati:

1. **i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi** (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11).

Si tratta quindi di un esonero legato alla particolarità del regime e motivato al contempo dalla necessità di non trasformare l’adempimento in un mero costo per soggetti che svolgono la propria attività in via “marginale”. **(si pensi ad esempio ai collaboratori e subagenti titolari di partita**

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

[www.dellafreraborboni.it](http://www.dellafreraborboni.it)

E-mail: [info@dellafreraborboni.it](mailto:info@dellafreraborboni.it) Pec: [studiodellafreraborboni@legalmail.it](mailto:studiodellafreraborboni@legalmail.it)

**Iva che si avvalgono di tali regimi che prevedono, tra gli altri requisiti, un ammontare di ricavi non superiore ad euro 30.000).**

Nessun esonero è previsto per altre categorie che adottano regimi particolari quali ad esempio le nuove attività produttive ex art.13, L. n.388/00.

2. lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.

#### **TERMINI DI INVIO DEL "NUOVO" SPESOMETRO**

Il Provvedimento ha disposto i seguenti termini di invio della comunicazione telematica:

##### **A) a regime (2013 e successivi):**

entro il **10 aprile dell'anno successivo**: per i contribuenti con liquidazione IVA mensile

entro il **20 aprile dell'anno successivo**: per tutti gli altri soggetti

##### **B) per il 2012 (disposizione transitoria):**

entro il **12 novembre 2013**: per i contribuenti con liquidazione IVA **mensile**

entro il **21 novembre 2013**: per tutti gli **altri soggetti** tenuti all'adempimento.

#### **Operazioni oggetto di comunicazione**

Le operazioni da indicare nel modello, tenuto conto della importante semplificazione introdotta lo scorso anno dall'art.2 co.6 del D.L. n.16/12 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'art.21 del D.L. n.78/10) sono di seguito descritte.

Occorre peraltro operare una prima importante distinzione tra:

- operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: qui le novità hanno comportato un duplice effetto positivo:
  - viene eliminata la soglia di € 3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute;
  - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, evitando complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- operazioni senza obbligo di fatturazione:
  - qui invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio €3.600 al lordo dell'Iva.

#### **NB Provvigioni da comunicare:**

- Le **provvigioni attive** percepite dalle mandanti sono oggetto di comunicazione a livello aggregato (comunicare l'importo delle provvigioni incassate nel 2012 da ciascuna mandante).

A tal fine sarebbe opportuno che le mandanti comunicassero agli agenti l'importo delle provvigioni a loro retrocesse e corrisposte nel 2012;

E' opportuno sottolineare che il dato da comunicare potrebbe anche differire dall'importo risultante dalla contabilità e dal bilancio in quanto, il dato da inserire nel c.d. Spesometro è riferito alle provvigioni incassate, mentre il dato risultante dalla contabilità è riferito alle provvigioni di competenza, che potrebbe ad esempio comprendere gli eventuali Rappel e/o contributi di competenza contabile 2012 ma incassati nel 2013.

- Le **provvigioni passive** corrisposte a terzi titolari di partita Iva se documentate da fattura sono sempre oggetto di comunicazione per il 2012 indipendentemente dal loro ammontare;

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

[www.dellafreraborboni.it](http://www.dellafreraborboni.it)

[E-mail: info@dellafreraborboni.it](mailto:info@dellafreraborboni.it) [Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it](mailto:studiodellafreraborboni@legalmail.it)

- Le **provvigioni passive** corrisposte a terzi titolari di partita Iva se documentate da **Estratto provvigionale** sono comunque oggetto di comunicazione per il 2012, se complessivamente l'importo corrisposto nell'anno è superiore a Euro 3.600  
(Nota Bene: le provvigioni occasionali corrisposte a soggetti non titolari di Partita Iva non dovrebbero essere inserite in elenco).

**MOMENTO RILEVANTE:** ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, bisogna fare riferimento al **momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.**

### **Operazioni escluse dalla comunicazione**

In particolare:

- sono escluse le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le esportazioni, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente).  
Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
- allo stesso modo non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- sono poi escluse le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art.7 del DPR n.605/73;
- sono escluse le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).

Il provvedimento dispone che la comunicazione telematica "assorbe" anche altre specifiche comunicazioni da effettuare alle Entrate.

In particolare il modello:

- può essere utilizzato per comunicare i dati relativi a leasing (finanziario o operativo) di qualsiasi bene e noleggio di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili effettuate nel 2012;
- deve essere utilizzato per comunicare gli acquisti senza Iva da operatore sammarinese;
- deve essere utilizzato per comunicare le operazioni nei confronti di operatori "black list" effettuate dal 1/10/2013

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 15/10/2013

*Studio Della Frera – Borboni & associati*

(Fabio Navoni)